

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE, NIBBIOLA, TERDOBBIATE E L'UNIONE "TERRE D'ACQUE" TRA I COMUNI DI BORGOLAVEZZARO, TORNACO E VESPOLATE PER L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L. R. 01/12/2008 N. 32, CON SEDE A GARBAGNA NOVARESE.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni DI GARBAGNA NOVARESE, NIBBIOLA, TERDOBBIATE E L'UNIONE "TERRE D'ACQUE" dei Comuni di BORGOLAVEZZARO, TORNACO, VESPOLATE attuano in forma associata le funzioni concernenti l'istituzione e la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art.4 della L.R. n.32/2008.
2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio è dettata in apposito regolamento da approvarsi da parte degli Enti stipulanti la presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente convenzione, saranno predisposti ed assunti in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati dal Comune capofila sentito il Comitato Intercomunale costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti e dal Presidente dell'Unione o loro delegati.
2. Il Comune Capofila individua il Responsabile Unico del Procedimento sentito il Comitato Intercomunale di cui sopra.
3. In relazione alla gestione del servizio associato i singoli Enti prevederanno nel proprio bilancio l'idonea spesa per il funzionamento del servizio associato e vi daranno attuazione assumendo tutti i provvedimenti conseguentemente necessari.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento approvato unitamente alla presente convenzione dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione.

2. L'Ente aderente alla convenzione garantisce che non ricorrono per il proprio Ente le incompatibilità di cui all'art. 3 del citato regolamento, rispetto alla Commissione nominata dal Comune capofila. A tale scopo, ciascun Ente dichiara l'assenza di cause di incompatibilità e si impegna a comunicare ogni eventuale successiva modifica.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL RUP E RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

1. In assenza di professionalità adeguate nell'ambito dei Comuni e dell'Unione convenzionati, il Comune capofila individuerà il RUP avvalendosi, in applicazione dell'art.110 del TUEL D.Lgs.267/2000, di una professionalità esterna agli Enti convenzionati.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolgerà le seguenti funzioni:

- a. istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione, mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso il Comune Capofila almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.
- b. acquisito il parere della Commissione trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- c. curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune interessato.

3. Il Comune Capofila, provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte copia della presente convenzione di istituzione della Commissione e del relativo regolamento, nonché le nomine dei singoli componenti e dei rispettivi "curricula" in attuazione dell'art. 4, comma 6 L.R. 32/2008.

4. Il Comune Capofila garantirà:

- a. la fornitura della sede e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione;
- b. la raccolta e la conservazione dei verbali.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con scadenza al **31/12/2019**; è rinnovabile con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.

Tale rinnovo può essere effettuato per un periodo sino ad anni cinque, coincidente con la scadenza del mandato amministrativo.

2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.

3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 12, comma 2.

ART. 7 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che ognuno abbia la facoltà di recedere dalla presente convenzione.
2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Sindaco del Comune capofila con preavviso di almeno 6 mesi.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il soggetto recedente resta obbligato alla corresponsione di una somma proporzionata al servizio fruito per tutto il periodo dell'anno in corso.
5. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 8 – DECORRENZA

1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione è immediatamente esecutivo.

ART. 9 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

ART. 10 – MEZZI FINANZIARI

1. Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari al Comune capofila.
2. Il Comune capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato di cui all'art. 1, iscrivendo i relativi importi nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione, riaddebitandoli proporzionalmente, in relazione ai criteri di cui al successivo art.11, così come adottati dagli Enti convenzionati.
3. Gli altri Enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota da trasferire al Comune capofila.
4. I trasferimenti sono effettuati con le seguenti modalità:
 - a) il saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto generale.
5. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione da parte del Comune capofila, il medesimo provvede a trasmettere agli Enti stipulanti il rendiconto delle spese di gestione del servizio nell'esercizio dell'anno precedente e provvede alla regolarizzazione dei reciproci rapporti di debito e credito.

ART. 11 – CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE

1. Il riparto dell'onere complessivo di funzionamento del servizio associato è effettuato dal Comune capofila sulla base dei seguenti criteri:
 - il 50% in base al numero degli abitanti
 - il 50% in base al numero delle pratiche

ART.12 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. Il Comune capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti al servizio associato.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento del

servizio, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, i restanti Enti associati diffidano a provvedervi entro novanta giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

ART. 13 – SPESE DI CONVENZIONE

1. Il presente atto, verrà regolarmente repertoriato dal Comune capofila e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il.....

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

COMUNE DI NIBBIOLA

COMUNE DI TERDOBBATE

UNIONE "TERRE D'ACQUE" TRA I COMUNI DI BORGOLAVEZZARO, VESPOLATE, TORNACO